



**Documento per la consultazione n. 1/2025**

## **MERCATO ELETTRICO**

**Introduzione del Mercato per la negoziazione dei contratti PPA (MPPA)**

## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL MPPA.....	6
2.1.	Indirizzi al GME .....	6
2.2.	Soggetti ammessi alle negoziazioni sul MPPA .....	8
2.3.	Prodotti negoziabili sul mppa, controparti gradite e modalità di negoziazione.....	8
2.4.	MPPA: parte integrante del MCT.....	14
2.5.	La controparte centrale e la garanzia delle transazioni.....	15
2.6.	Inadempimento dell'operatore e intervento del GSE nel ruolo di garante di ultima istanza.....	18

## 1. PREMESSA

Con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (D.lgs. 199/2021) – *recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 285 del 30-11-2021, sono state introdotte nella legislazione nazionale disposizioni in materia di **Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine**.

L'articolo 28 del D.lgs. 199/2021, come da ultimo integrato dalla Legge n. 20 del 28 febbraio 2025<sup>1</sup>- abrogando le precedenti disposizioni in tema di contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile, dettate dall'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019 - ha stabilito, in particolare:

- al comma 1, che (.....) *il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2.*
- al comma 2, che (...) *il Ministero della transizione ecologica (ora, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) può fornire indirizzi al GME stesso, affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato è approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79.*
- al comma 2 bis, che (...) *con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in*

---

<sup>1</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter (...)*

- *al comma 2 ter, che agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (...).*

Come noto, il GME, nel dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.lgs. 199/2021, il 26 aprile 2022, ha avviato la **Bacheca PPA**, nell'ambito della quale sono organizzati, *inter alia*, i seguenti due comparti:

- **Comparto annunci**, nell'ambito del quale gli operatori interessati ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine possono: *i.* pubblicare, in forma anonima e non vincolante, i propri annunci di vendita ovvero di acquisto; *ii.* visualizzare detti annunci e manifestare il proprio eventuale interesse a negoziare al di fuori della piattaforma;
- **Comparto registrazione contratti**, nell'ambito del quale gli operatori venditori assolvono all'obbligo di registrazione dei contratti di compravendita di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi dagli stessi al di fuori della Bacheca PPA.

Al fine di completare il quadro delle disposizioni regolanti la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 2bis del D.lgs. 199/2021, con il [Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n° 152 del 20 giugno 2025](#) (nel seguito Decreto), ha:

- fornito al GME specifici indirizzi in ordine alla costituzione e all'avvio operativo di un mercato dedicato alla negoziazione dei contratti PPA (nel seguito MPPA), da introdurre nell'ambito del Mercato Elettrico (nel seguito anche ME) organizzato e gestito dallo stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79;
- stabilito che il GME definisca il modello di funzionamento del MPPA che preveda una integrazione funzionale con il Mercato Elettrico a termine (MTE) e lo sottoponga a consultazione ai sensi della Disciplina del Mercato Elettrico;

- definito i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza dei contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili negoziati sul costituendo MPPA.
- disposto che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, il GSE, previa consultazione, trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione una proposta, definita d'intesa con il GME per quanto di competenza, riguardante le Regole Operative disciplinanti, in particolare:
  - o le modalità per la definizione e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti PPA, nonché i limiti alle quantità negoziabili;
  - o le modalità di definizione e di aggiornamento periodico dei prezzi di riserva ai quali il GSE nel ruolo di garante di ultima istanza subentra nel contratto PPA in caso di inadempimento di una delle controparti;
  - o le modalità mediante le quali il GSE subentra nel contratto di dispacciamento della controparte venditrice nel caso di inadempimento della stessa;
  - o gli schemi contrattuali per la disciplina del rapporto tra il GSE nel ruolo di garante di ultima istanza e la controparte interessata;
  - o le modalità attraverso le quali sono svolte le verifiche di corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal venditore in virtù dei contratti PPA negoziati sul MPPA e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili.

Con riferimento all'iter di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 del D.lgs. 199/2021, delineato dall'articolo 3, comma 2, del Decreto, il GME ha ricevuto dal MASE specifiche indicazioni ad avviare tempestivamente il procedimento di consultazione pubblica sulla proposta di modello di funzionamento del MPPA, al fine di favorire una rapida attuazione delle previsioni di cui all'art. 28, commi 2 e 2bis, del D.lgs. 199/2021, in considerazione degli impegni assunti con la riforma n.4 del Capitolo REpowerEU del PNRR.

Tenuto conto degli indirizzi ricevuti, nonché delle indicazioni da ultimo fornite dal MASE, con il presente documento di consultazione il GME intende illustrare alla platea degli operatori interessati la **proposta di modello di funzionamento del mercato per la negoziazione dei contratti PPA (MPPA).**

\*\*\*

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire, per iscritto, al GME – Direzione **Governance**, le proprie osservazioni entro e non oltre il **18 Luglio 2025**, termine di chiusura della presente consultazione, secondo la seguente modalità:

- e-mail: **info@mercatoelettrico.org**

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL MPPA

### 2.1. Indirizzi al GME

Il modello di funzionamento del mercato per la negoziazione dei contratti PPA (MPPA), illustrato nel presente documento di consultazione, è stato definito dal GME in conformità agli indirizzi ricevuti dal MASE con il Decreto adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Segnatamente, come meglio specificato nel prosieguo, la proposta di mercato formulata dal GME poggia sui seguenti principali indirizzi normativi:

- l’organizzazione e la gestione del MPPA è collocata nell’ambito del Mercato Elettrico del GME ed è integrato funzionalmente con il mercato a termine MTE; vale a dire che il corpo normativo del MPPA sarà parte integrante della Disciplina del Mercato Elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Conseguentemente, l’ambito dell’attuale MTE viene ridefinito e articolato in due mercati: 1) il mercato dei contratti a termine, denominato MCT (ove confluirà la negoziazione dei contratti a termine dell’energia ad oggi negoziati sul MTE); 2) il mercato dei contratti PPA, denominato, per l’appunto, MPPA, dedicato alla negoziazione di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine con obbligo di consegna connotati come PPA. Pertanto, nel seguito del presente documento, in ragione di tale nuova articolazione dei mercati a termine, laddove si fa riferimento all’integrazione funzionale tra MPPA e MTE, si intende l’integrazione tra MPPA e MCT;
- sono negoziati sul MPPA contratti di compravendita di energia standardizzati con orizzonte temporale non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni;
- le posizioni relative a ciascun anno dei contratti negoziati sul MPPA sono progressivamente trasferite sul MCT, a partire dal momento in cui sul MCT sono quotati contratti riferiti al

medesimo anno ovvero immediatamente dopo la negoziazione sul MPPA, qualora sul MCT sia già quotato il contratto relativo al primo anno di durata del PPA;

- la negoziazione di ciascun contratto PPA avviene tra controparti reciprocamente selezionatesi in via preliminare sul MPPA e si svolge in modo tale che tali controparti siano chiaramente identificate e che i casi di inadempimento siano gestiti separatamente per ogni singolo contratto;
- sono ammessi a presentare offerte di vendita sul MPPA unicamente i soggetti titolari di impianti FER in esercizio e/o autorizzati e che soddisfino i requisiti individuati dal GSE con le Regole Operative;
- sono ammessi a presentare offerte di acquisto sul MPPA unicamente i soggetti titolari di punti di prelievo e che soddisfano i requisiti individuati dal GSE con le Regole Operative;
- il GME svolge il ruolo di controparte centrale sul MPPA;
- le negoziazioni ed il mantenimento delle posizioni già assunte sono consentite solo previa positiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori sul MPPA a copertura dell'esposizione associata a ciascun contratto PPA;
- l'esposizione associata a ciascun contratto sia all'acquirente che al venditore, viene determinata - applicando i criteri attualmente adottati sul MTE (in futuro, MCT) - per una quota del controvalore di ciascun anno oggetto del contratto medesimo, decrescente all'aumentare della durata del contratto stesso, e viene rivalutata periodicamente, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei prezzi fino al momento della consegna fisica;
- l'assunzione da parte del GSE del ruolo di garante di ultima istanza che, in caso di inadempimento di una controparte di un contratto PPA e limitatamente alla durata residua dello stesso non oggetto di trasferimento sul MCT, ne assume la relativa posizione, salvo rinuncia della controparte *in bonis* (controparte non inadempiente) a proseguire nella posizione contrattuale. In particolare, il GSE:
  - ✓ se l'inadempimento riguarda la controparte acquirente, riconosce su MPPA alla controparte non inadempiente il prezzo di riserva definito dalle Regole Operative del GSE;
  - ✓ se l'inadempimento riguarda la controparte venditrice riceve su MPPA dalla controparte non inadempiente il prezzo di riserva definito dalle Regole Operative del GSE e assume la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto FER

asservito al contratto PPA, subentrando alla controparte venditrice nel relativo contratto di dispacciamento.

## 2.2. Soggetti ammessi alle negoziazioni sul MPPA

In considerazione della collocazione del MPPA nell'ambito del Mercato Elettrico, potranno partecipare alle negoziazioni sul MPPA tutti i soggetti che abbiano acquisito la qualifica di operatori del Mercato Elettrico e che dispongano dei requisiti richiesti per negoziare contratti PPA sul MPPA. In particolare, è necessario che gli operatori siano abilitati dal GSE a operare sul MPPA come venditori, oppure come acquirenti, nel rispetto di quanto disposto dalle Regole Operative del GSE.

Il GSE comunica al GME l'elenco degli operatori venditori e acquirenti abilitati ad operare sul MPPA, una volta che lo stesso abbia positivamente verificato l'avvenuto assolvimento da parte di tali operatori degli adempimenti previsti nelle Regole Operative. Resta inteso che il GSE comunica al GME l'eventuale perdita dei requisiti da parte di un operatore.

## 2.3. PRODOTTI NEGOZIABILI SUL MPPA, CONTROPARTI GRADITE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

In ordine ai prodotti da ammettere alle negoziazioni sul MPPA, attese le finalità di integrazione con il mercato dei contratti a termine dell'energia (MCT) definite negli indirizzi ricevuti (cfr. paragrafo 2.4), sul MPPA possono essere negoziati esclusivamente contratti aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) riferibili esclusivamente ad "energia verde", che il venditore si obbliga a produrre attraverso fonti rinnovabili (FER). Ogni contratto riporterà nello specifico l'indicazione della fonte energetica cui è riferibile l'energia prodotta, sottesa al contratto stesso. Si evidenzia che ai sensi del Decreto, al fine di preservare le finalità di approvvigionamento e minimizzare il rischio di strategie speculative non è consentita sul MPPA la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili che sia già oggetto di contratti precedentemente negoziati;
- 2) aventi un profilo standardizzato, vale a dire *baseload* e *peakload*.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, tenuto conto che il Decreto dispone che i contratti da negoziare sul MPPA devono avere caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MCT, il GME ritiene opportuno, almeno in una fase iniziale, di consentire la sola negoziazione di contratti *baseload*, in modo da concentrare la liquidità su un gamma limitata di prodotti.

**Spunto di consultazione S1** – *Si ritiene condivisibile introdurre inizialmente prodotti standard della sola tipologia baseload, in modo tale da concentrare maggiormente la liquidità del MPPA o si ritiene invece preferibile introdurre fin da subito anche i prodotti con profilo peakload?*

L'orizzonte temporale dei contratti può variare tra un minimo di 5 (*cinque*) e un massimo di 10 (*dieci*) anni. Il GME, sempre nell'ottica di concentrare la liquidità su un numero limitato di contratti, propone inizialmente di consentire le negoziazioni su periodi di consegna, rispettivamente, di 5 (*cinque*), 7 (*sette*) e 10 (*dieci*) anni.

La durata dei periodi di consegna, per esigenze di standardizzazione dei contratti e per consentirne la loro piena integrazione con il MCT, coincide sempre con gli anni di calendario e pertanto avranno inizio e fine coincidenti, rispettivamente, con la data del primo gennaio del primo anno di consegna e con la data del 31 dicembre dell'ultimo anno di consegna.

**Spunto di consultazione S2** – *Si condivide la previsione di introdurre contratti standard con delivery period, rispettivamente, di 5 (*cinque*), 7 (*sette*) e 10 (*dieci*) anni oppure si ritiene, almeno in una prima fase, di circoscrivere le negoziazioni a contratti con un solo periodo di consegna? In tale ultima ipotesi, quale orizzonte temporale si ritiene maggiormente congruo?*

*Al contrario, si ritiene invece preferibile, già dall'avvio del MPPA, prevedere la possibilità di negoziare contratti aventi durata pari a tutti i periodi di consegna compresi tra 5 e 10 anni?*

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del Decreto che prevede che *la negoziazione di ciascun contratto PPA avvenga tra controparti **reciprocamente selezionate in via preliminare sul MPPA** e si svolga in modo tale che tali controparti siano chiaramente identificate e che i casi di inadempimento siano gestiti separatamente per ogni singolo contratto*, sul MPPA verrà introdotta un'apposita funzionalità volta a consentire agli operatori di instaurare, preventivamente, una reciproca relazione di gradimento.

Conseguentemente le negoziazioni sul MPPA saranno consentite solo tra operatori, tra i quali sussiste una relazione di gradimento (**controparti gradite**).

Per stabilire una "relazione di gradimento" ciascun operatore acquirente ovvero venditore dovrà inoltrare ad uno o più operatori, rispettivamente, venditori o acquirenti, con i quali ha interesse a stipulare eventualmente contratti PPA, una richiesta di abilitazione ad operare in qualità di "controparte gradita". In particolare, il sistema informatico del MPPA consentirà all'operatore richiedente di: *i*. visualizzare la "lista operatori" (l'operatore acquirente visualizzerà la lista degli operatori venditori e, viceversa, l'operatore venditore visualizzerà la lista degli operatori acquirenti)

riportante, per ciascun operatore ammesso ad operare sul mercato, ragione sociale, sede legale e Partita IVA; *ii.* selezionare gli operatori di interesse; *iii.* inviare la richiesta di abilitazione come “controparte gradita”. Il sistema consentirà, altresì, al richiedente, mediante inserimento di un testo libero, di fornire informazioni aggiuntive per i destinatari della richiesta. Gli operatori selezionati riceveranno le richieste di abilitazione come “controparte gradita”, attraverso un servizio di messaggistica interna al MPPA e potranno, a loro insindacabile giudizio, una volta visualizzati i dati del richiedente (ragione sociale, sede legale e Partita IVA), decidere di “accettare” ovvero “rifiutare” la richiesta, entro la data di validità della richiesta stessa, specificata dall’operatore richiedente. L’accettazione di una richiesta di abilitazione a “controparte gradita” instaurerà una relazione biunivoca di “gradimento” tra operatore richiedente e operatore che accetta la richiesta, fino a cancellazione da parte di uno degli operatori coinvolti. Pertanto, il richiedente vedrà nella lista delle controparti gradite l’operatore che ha accettato la propria richiesta e, specularmente, quest’ultimo vedrà nella propria lista di controparti gradite il nome dell’operatore richiedente. Ciascuna controparte potrà annullare la relazione di “gradimento” in qualsiasi momento, prima della negoziazione. A seguito di eventuale annullamento della relazione di “gradimento” da parte di una delle due parti coinvolte la stessa decade automaticamente senza necessità di conferma dell’altra parte, con comunicazione attraverso la messaggistica interna al MPPA dell’avvenuta cessazione della relazione di gradimento.

La possibilità di definire preventivamente una relazione di gradimento consente agli operatori di gestire a proprio “insindacabile giudizio” il rischio di controparte residuale che resta a carico della controparte *in bonis* di un contratto, conseguentemente all’applicazione del combinato disposto delle seguenti previsioni:

- articolo 3, comma 5, lettere e) ed f) del Decreto, il quale stabilisce che il GME debba richiedere garanzie a copertura dell’esposizione associata a ciascun contratto PPA, sia all’acquirente che al venditore, e che tale esposizione sia definita applicando i criteri adottati attualmente su MTE (in futuro MCT); conseguentemente, l’esposizione e, con essa, la relativa garanzia necessaria a coprirla, saranno determinate come pari a una quota del controvalore di ciascun anno oggetto del contratto medesimo, decrescente all’aumentare della durata del contratto stesso, con l’effetto che tali garanzie non coprano interamente il rischio di controparte dato il predominante obiettivo di rendere il mercato meno oneroso e quindi più accessibile (si veda par. 2.5);
- articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto il quale prevede che il GSE, salvo rinuncia della controparte *in bonis* a proseguire nella posizione contrattuale, subentri nelle posizioni della controparte inadempiente, limitatamente alla durata residua dello stesso non oggetto di trasferimento sul MTE (in futuro MCT), applicando alla controparte *in bonis* un prezzo di riserva, definito

secondo i criteri indicati nelle Regole Operative, che potrebbe essere diverso dal prezzo con cui il contratto PPA è stato originariamente negoziato sul MPPA.

In applicazione di tali previsioni, è evidente come parte del rischio di inadempimento possa essere trasferito alla controparte *in bonis*, ogni volta che si verificano condizioni per cui il prezzo di riserva al quale subentra il GSE sia diverso dal prezzo di negoziazione del contratto PPA.

Di qui la previsione di consentire, nei termini sopra illustrati, ad ogni soggetto che intende negoziare sul MPPA di selezionare le controparti che ritiene maggiormente affidabili, proprio in ragione del fatto che l'inadempimento di una controparte può avere effetti sulla controparte *in bonis*.

Per quanto concerne la **modalità di negoziazione**, il GME intende prevedere sul MPPA una **negoziazione ad asta**, ovvero la modalità di contrattazione che prevede che l'inserimento, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione siano effettuate nel corso di una seduta per la raccolta delle offerte, al termine della quale si procede a determinare gli esiti, accettando le offerte di acquisto e vendita che risultano presentate a prezzi compatibili e valorizzando tali offerte al prezzo marginale. Le aste verrebbero organizzate, su richiesta dell'operatore venditore, secondo un calendario definito dal GME e preventivamente reso noto agli operatori. Prima di ogni asta, gli operatori che, in esito all'abilitazione presso il GSE, possono operare come venditori comunicano al GME tipologia e informazioni del prodotto che intendono offrire in vendita. Il GME, verificato che le offerte di vendita siano valide e congrue<sup>2</sup>, organizza pertanto una sessione di negoziazione per ogni prodotto messo in vendita da ciascun operatore venditore, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori acquirenti con il quale il venditore ha in essere una relazione di gradimento attiva. Le informazioni relative al nominativo dell'operatore venditore PPA, tipologia e periodo di consegna del contratto PPA sono pubblicate dal GME prima dell'apertura della seduta per la presentazione delle offerte di acquisto, al fine di consentire agli operatori acquirenti PPA di valutare le caratteristiche generali del contratto e quindi, qualora non già attiva, di richiedere al venditore di instaurare una relazione di gradimento. Le restanti informazioni relative all'offerta di vendita, ivi incluso il prezzo a base d'asta, sono rese note alle sole controparti gradite con l'apertura della seduta per la raccolta delle offerte di acquisto.

---

<sup>2</sup> Un'offerta di vendita è verificata valida e congrua ai fini della sessione di negoziazione, se, *inter alia*, l'operatore non è sospeso dal ME o dalla PCE; l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità; l'operatore è abilitato alla presentazione della tipologia di offerta in vendita sulla base delle informazioni più recenti acquisite dal GSE; è garantita.

Verrebbe lasciata facoltà all'operatore venditore di indicare un quantitativo minimo di offerta che ciascun operatore acquirente è tenuto ad offrire. In ogni caso, le offerte di acquisto che abbiano un prezzo compatibile con il prezzo a base d'asta e che siano state verificate valide e congrue<sup>3</sup>, saranno accettate secondo il criterio di merito economico, partendo dall'offerta con prezzo maggiore e procedendo in ordine non crescente di prezzo. In caso di parità di prezzo, si procederà ad una accettazione parziale delle offerte di acquisto, secondo un criterio pro-quota e compatibilmente con il vincolo del quantitativo minimo di offerta. Al termine dell'asta, alla controparte venditrice verranno notificate le informazioni relative alle quantità acquistate da ciascun acquirente, oltre che i corrispondenti nominativi.

**Spunto di consultazione S3** – *Si condivide la proposta di rendere noto, ai soli operatori partecipanti all'asta tra i quali intercorre una relazione di gradimento, il prezzo a base d'asta nell'ambito delle informazioni relative al contratto oggetto di negoziazione? In generale, quale livello di pubblicità si ritiene debba essere attribuito alle informazioni afferenti al contratto PPA che il venditore offre sul MPPA, in modo tale da bilanciare l'esigenza di mantenere un adeguato livello di riservatezza su aspetti commercialmente sensibili e quella di garantire un adeguato livello di trasparenza affinché gli operatori interessati possano instaurare una relazione di gradimento con il venditore e presentare una offerta di acquisto?*

Inoltre, verrà prevista la possibilità di registrazione sul MPPA di una **negoziazione bilaterale** conclusa al di fuori del mercato (**OTC clearing**), ovvero la modalità che consente a due controparti di registrare sul MPPA un contratto PPA i cui termini (durata, prezzo, quantità) siano già stati definiti al di fuori del mercato, avvalendosi in questo modo del servizio di controparte centrale del GME e prestando al GME le garanzie previste ai sensi della Disciplina del Mercato Elettrico. Le controparti che intenderanno avvalersi della funzionalità di **OTC Clearing** dovranno, in ogni caso, essere stati preventivamente abilitati dal GSE come, rispettivamente, venditore e acquirente del MPPA e che il contratto PPA, che intendono registrare, rispetti le caratteristiche compatibili con quelle dei contratti negoziabili sul

---

<sup>3</sup> Un'offerta di acquisto è verificata valida e congrua se, *inter alia*, l'operatore non è sospeso dal ME o dalla PCE; l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità; l'operatore è abilitato alla presentazione della tipologia di offerta in acquisto sulla base delle informazioni più recenti acquisite dal GSE; l'operatore è presente nell'elenco delle controparti gradite associate all'operatore che ha presentato l'offerta in vendita; il prezzo unitario di offerta sia maggiore o uguale al prezzo a base d'asta; è garantita.

MPPA, oltre che quanto previsto dalle Regole Operative, atteso che anch'essi andrebbero potenzialmente a beneficiare del ruolo di garante di ultima istanza assunto dal GSE. Resta inteso che la relazione di gradimento tra le due controparti che richiedono la registrazione di un contratto concluso bilateralmente si intenderà automaticamente instaurata.

Sia per le negoziazioni concluse sul MPPA, sia per le registrazioni effettuate sul MPPA di contratti conclusi OTC (**OTC Clearing**), l'operatore venditore dovrà indicare quale impianto o quali impianti sono associati al contratto PPA che intende negoziare.

In entrambi i casi si prevede che il quantitativo minimo di offerta sia pari a 1 MW per contratto/prodotto, con tick minimo pari a 1 MW (standard adottato sui principali mercati a termine europei), mentre il tick minimo di prezzo sia pari a 0,01 €/MWh. Resta inteso che il quantitativo oggetto del contratto (in MWh) è pari al prodotto tra la quantità oggetto dell'offerta (in MW) e il numero di periodi rilevanti (¼ h) corrispondenti alla durata del contratto<sup>4</sup>.

Resta inteso che, sia le offerte, nel caso di negoziazione sul MPPA, sia le richieste di registrazione sul MPPA (*OTC Clearing*), nel caso di negoziazione bilaterale dei contratti PPA, saranno ammesse, solo qualora le stesse abbiano altresì positivamente superato i controlli di garanzia previsti dal GME (si veda par. 2.5).

Nel corso della vita del contratto negoziato sul MPPA ovvero registrato sul MPPA (*OTC Clearing*), le controparti possono rivedere i termini della parte residua del contratto stesso non ancora oggetto di *cascading* su MCT (durata, quantità, prezzo), sempre che siano positivamente verificati i controlli di garanzia (si veda par 2.5), nonché gli ulteriori controlli volti ad accertare che gli operatori: non siano sospesi dal Mercato Elettrico o dalla Piattaforma dei conti energia (PCE); siano abilitati alla presentazione delle offerte in acquisto ovvero in vendita sulla base delle informazioni più recenti acquisite dal GSE; abbiano titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto, il GME registrerà sulla Bacheca PPA i contratti conclusi sul MPPA ovvero conclusi bilateralmente al di fuori del mercato e registrati sul MPPA (*OTC Clearing*) nonché ogni loro eventuale successiva modifica.

---

<sup>4</sup> Un anno non bisestile (365 giorni) è composto da 35.040 periodi rilevanti di ¼ h (96 ¼ h al giorno \* 365 giorni). Un anno bisestile (366 giorni) è composto da 35.136 periodi rilevanti di ¼ h (96 ¼ h al giorno \* 366 giorni). Un contratto baseload di 1 MW per il periodo 2027 – 2036 (10 anni), in cui vi sono 7 anni non bisestili e 3 anni bisestili (2028, 2032 e 2036), corrisponde a un quantitativo di energia pari a 87.672 MWh (1MW \* (35.040 \* 1/4h \* 7 + 35.136 \* 1/4h \* 3)).

Per le modalità e termini di acquisizione e negoziazione delle Garanzie di Origine (GO) emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica dell'energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul MPPA, si rinvia a quanto definito dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'art 17 del DM 14 luglio 2023, n. 224

**Spunto di consultazione S4** – *Si condivide la proposta di prevedere sul MPPA la modalità di negoziazione ad asta con prezzo marginale?*

*Si condivide la proposta di consentire la registrazione sul MPPA di contratti PPA conclusi bilateralmente al di fuori del mercato (OTC-Clearing)?*

*Si condivide la proposta di prevedere un tick minimo per la quantità oggetto di offerta pari a 1 MW ?*

#### 2.4. MPPA: PARTE INTEGRANTE DEL MCT

Nel dare seguito all'indirizzo fornito dal MASE di assicurare un'integrazione funzionale con il mercato a termine dell'energia elettrica (MCT), il modello di mercato MPPA proposto prevede che le posizioni in portafoglio riferibili a ciascun anno ricompreso nell'orizzonte temporale pluriennale di prodotti PPA siano trasferite sul MCT come posizioni relative al corrispondente prodotto annuale ivi negoziato. Il trasferimento delle posizioni sul MCT avverrebbe, in modalità *rolling*, contestualmente alla quotazione su tale mercato del medesimo anno di calendario oggetto di un contratto negoziato sul MPPA ovvero subito dopo la negoziazione del PPA, qualora il contratto annuale sia già quotato sul MCT.

Il trasferimento della posizione detenuta da un operatore è consentito sempre che siano positivamente verificati i controlli di garanzia (si veda par 2.5), nonché gli ulteriori controlli volti a accertare che l'operatore non sia sospeso dal Mercato Elettrico o dalla Piattaforma dei conti energia (PCE); sia abilitato alla presentazione dell'offerta in acquisto ovvero in vendita sulla base delle informazioni più recenti acquisite dal GSE; abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità.

Pertanto, la consegna fisica dei contratti PPA avverrà secondo le modalità operative previste su MCT (oggi MTE), applicando il meccanismo di *cascading* ivi previsto e conseguentemente la registrazione su PCE. Con il trasferimento della posizione su MCT troveranno, conseguentemente, applicazione le modalità e tempistiche di fatturazione e dei pagamenti previsti sull'attuale MTE (ovvero la regolazione in M+2), nonché le relative modalità e tempistiche della gestione dell'inadempimento.

Tale trasferimento offrirebbe agli operatori la possibilità di effettuare l'*off-set* delle posizioni in portafoglio con quelle di segno contrario eventualmente maturate sul MCT, utilizzando le garanzie in essere sul Mercato Elettrico specificatamente ripartite su MTE (utilizzabili per la copertura delle esposizioni sia sul MCT che sul MPPA). Al fine di rendere operabile tale *off-set* i contratti PPA verranno configurati, come sopra rappresentato, con caratteristiche compatibili con quelle dei prodotti attualmente negoziati sul MCT.

Peraltro, l'integrazione del MPPA con il Mercato Elettrico consentirebbe che i contratti PPA conclusi vengano registrati sulla piattaforma dei conti energia a termine (PCE) secondo le tempistiche e le modalità già previste per l'attuale MTE (in futuro MCT), vale a dire poco prima dell'inizio del periodo di consegna. In tal modo, le quantità registrate (posizione commerciale) dal GME in capo al produttore saranno quelle previste dal contratto e, in caso di immissione diversa dalla posizione commerciale, l'operatore sbilancerà a programma, con la conseguente gestione economica.

In generale, prevedendo l'integrazione del MPPA nell'ambito dei mercati dell'energia elettrica, si conseguono i seguenti due principali vantaggi:

- 1) **minori oneri per gli operatori**, grazie al conseguimento di economie di scala e di scopo: un unico processo di adesione al mercato; possibilità di compensare le posizioni fisiche maturate sull'anno A+1 sui contratti PPA con quelle maturate sul MCT; possibilità di utilizzare le garanzie già ripartite su MTE, nonché di ripartire su MTE le garanzie già allocate su altri comparti dei mercati energetici.
- 2) **maggiore deterrenza rispetto a situazioni di potenziale default**: in caso di default di un operatore che ha anche posizioni sul MPPA si applicheranno le disposizioni previste in tale ambito dalla Disciplina del Mercato Elettrico (dalla escussione delle garanzie su MTE, sino alla sospensione/esclusione da tutti i mercati di cui si compone il Mercato Elettrico ovvero, dal mercato del gas, qualora l'operatore inadempiente sia anche operatore del mercato del gas) commisurate all'entità delle posizioni contrattuali e che tengono conto dell'eventuale intervento del GSE, nel ruolo di garante di ultima istanza.

Conseguentemente all'integrazione del MPPA nell'ambito del MCT, la struttura e la misura dei corrispettivi applicate alle negoziazioni del MPPA, nonché le relative modalità e tempistiche di fatturazione e pagamento, saranno le medesime previste attualmente per MTE (in futuro MCT).

## 2.5. LA CONTROPARTE CENTRALE E LA GARANZIA DELLE TRANSAZIONI

Sul MPPA il GME andrà a svolgere il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni.

Al fine di assicurare, per un verso, il buon fine della consegna dell'energia sottostante al contratto PPA scambiato sul mercato e, per l'altro, il pagamento del relativo controvalore, il disegno del mercato MPPA prevede, in conformità con gli indirizzi formulati dal MASE in tema di garanzia dei contratti PPA, che:

- ai fini della presentazione di offerte sul MPPA, gli operatori prestino adeguate garanzie finanziarie nella forma e con le modalità attualmente previste dalla Disciplina del Mercato Elettrico per la partecipazione al MTE (in futuro MCT);
- sia le offerte di vendita, che di acquisto siano sottoposte ad una preventiva verifica di congruità finanziaria rispetto alle garanzie nella disponibilità dell'operatore, al netto del margine di mantenimento (pari al 10%)<sup>5</sup>. In particolare, verrà verificato che le garanzie dell'operatore siano sufficienti a coprire l'esposizione che lo stesso assumerebbe nei confronti del GME in caso di abbinamento ovvero selezione dell'offerta presentata.

L'esposizione verrà determinata tenendo conto di due componenti di rischio, calcolate rispetto al prezzo di riferimento del contratto, definito dal GME (criteri analoghi a quelli previsti attualmente su MTE):

- una percentuale espressione della volatilità a cui si potrà essere esposti in caso di chiusura della posizione (parametro Alfa), da applicarsi rispetto ad un prezzo di riferimento determinato dal GME, su tutta l'energia oggetto del contratto;
- il relativo «*mark to market*» tra prezzo offerto e prezzo di riferimento calcolato dal GME ed applicato nel tempo a tutta l'energia oggetto del contratto.

Per le transazioni concluse, l'esposizione dell'operatore verrà costantemente rivalutata:

- alla scadenza di ciascun anno per applicare in modalità *rolling* i parametri Alfa sui residui anni del contratto;
- costantemente per aggiornare il prezzo di riferimento rispetto al quale si applicano il «*mark to market*» e i parametri Alfa.

Per quanto riguarda il parametro Alfa si applicherà:

- per l'anno di contratto Y+1, un valore pari a quello attualmente in vigore su MTE (10%);

---

<sup>5</sup> Tale verifica, nonché le successive procedure finalizzate all'adeguamento dell'esposizione, verrebbero applicate dal GME anche nei casi di richieste di registrazione associate alla negoziazione bilaterale (OTC clearing).

- per gli anni successivi al primo, una frazione dell’Alfa applicato relativamente al primo anno, con un andamento decrescente in base all’allontanamento delle scadenze, pari, rispettivamente, al 3% per gli anni Y+2 e Y+3, al 2% per gli anni Y+4 e Y+5 e all’1% per gli anni da Y+6 a Y+10.

Di conseguenza si avrà un totale degli Alfa applicati pari al 25% del controvalore annuo ossia mediamente pari al 2,5% del controvalore complessivo di un contratto decennale e pari al 20 % del controvalore annuo ossia mediamente pari al 4% del controvalore complessivo di un contratto quinquennale.

Ne consegue che nel caso di un contratto decennale 2027 – 2036, concluso nel corso del 2026, per una quantità di 1 MW (corrispondenti a 87.672 MWh) e ad un prezzo di 75 €/MWh (per un controvalore complessivo pari a 6.575.400 €), qualora il prezzo di riferimento di tale contratto sia anch’esso pari a 75€/MWh, l’operatore venditore e l’operatore acquirente avranno una esposizione pari a zero per la componente “*mark to market*” ed una esposizione pari a 164.385 € per la copertura della componente alfa ( $75 \text{ €/MWh} * 87.672 \text{ MWh} * 2,5\%$ ).

Qualora il prezzo di riferimento si incrementi fino ad 80 €/MWh, gli operatori sono tenuti a versare garanzie a favore del GME per coprire una esposizione pari rispettivamente a:

- nel caso dell’operatore venditore, 613.000 € (pari al 10% del controvalore complessivo del contratto), ottenuti dalla somma di:
  - o 438.000 € della componente “*mark to market*” ( $(80 \text{ €/MWh} - 75 \text{ €/MWh}) * 87.672 \text{ MWh}$ )
  - o 175.344 € della componente alfa ( $80 \text{ €/MWh} * 87.672 \text{ MWh} * 2,5\%$ );
- nel caso dell’operatore acquirente, pari alla sola componente alfa (175.344 €). Infatti, visto che il prezzo di riferimento è maggiore del prezzo di negoziazione del contratto non si determina esposizione aggiuntiva riveniente dal “*mark to market*”.

Viceversa, si sottolinea che, essendo il criterio di calcolo dell’esposizione simmetrico per l’acquirente ed il venditore, in uno scenario di riferimento di prezzo decrescente, un incremento delle garanzie richieste per coprire l’esposizione netta sarebbe invece applicato all’operatore acquirente.

Va da sé che al momento della consegna fisica la garanzia prestata dal solo acquirente deve coprire almeno il 100% del controvalore della posizione netta debitoria.

Resta inteso che il medesimo approccio verrà seguito relativamente alla funzionalità di OTC Clearing.

## 2.6. INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE E INTERVENTO DEL GSE NEL RUOLO DI GARANTE DI ULTIMA ISTANZA

Costituiscono cause di inadempimento sul MPPA:

- la perdita del requisito di abilitazione, rilasciata dal GSE, da parte di un operatore che detiene una posizione contrattuale su MPPA;
- la mancata verifica di congruità tecnica a registrare posizioni contrattuali sul MCT (si veda paragrafo 2.4);
- il mancato adeguamento delle garanzie a copertura delle esposizioni assunte sul MPPA.

In ragione dell'integrazione del MPPA nell'ambito del Mercato Elettrico, qualsiasi inadempimento dell'operatore che si verifichi su uno dei comparti del Mercato Elettrico diversi da MPPA costituirà per il medesimo operatore causa di inadempimento anche sul MPPA e viceversa; ovvero l'operatore è dichiarato inadempiente sul Mercato Elettrico. In tal caso, qualora l'operatore sia anche operatore del mercato del gas, lo stesso sarà dichiarato inadempiente anche su MGAS.

In tutti i casi di inadempimento sul Mercato Elettrico (non solo quindi per i casi di inadempimento originatisi su MPPA), qualora l'operatore abbia posizioni aperte anche su MPPA, al fine di assicurare l'esecuzione fisica del contratto PPA dell'operatore inadempiente, per gli anni non ancora oggetto di consegna su MCT, il GSE, in conformità con quanto definito dal Decreto si sostituirà alla controparte inadempiente, salvo rinuncia delle controparti *in bonis* a proseguire nel contratto da esercitarsi prima del subentro del GSE. A tal proposito, al fine di consentire alla controparte *in bonis* di valutare la prosecuzione del contratto col GSE (posizione contrattuale in default residuale sul MPPA, non già oggetto di *cascading* sul MCT) ovvero, in alternativa, la rinuncia allo stesso, il GME notifica a tale controparte l'inadempimento. La controparte *in bonis*, ricevuta la notifica da parte del GME, deve comunicare la propria decisione.

**Spunto di consultazione S5** – *Si condivide la proposta di dare la possibilità alla controparte in bonis di scegliere se proseguire il contratto col GSE (posizione contrattuale in default residuale sul MPPA, non già oggetto di cascading sul MCT) ovvero, in alternativa, rinunciare allo stesso?*

Per tutti e tre i casi di inadempimento di cui sopra, il GME procede alla sospensione dell'operatore. La durata della sospensione è definita come segue:

- qualora l'inadempimento si sia originato in un mercato diverso dal MPPA e l'operatore non abbia posizioni contrattuali sul MPPA, la sospensione è disposta fino al venir meno della causa

della sospensione; il GME, decorsi sei mesi dalla data della sospensione, qualora non venga meno la causa di inadempimento, esclude l'operatore dal mercato.

- qualora, indipendentemente dal mercato in cui l'inadempimento ha origine, l'operatore abbia anche posizioni contrattuali sul MPPA, la sospensione è disposta: a) per un periodo di sei mesi, qualora la posizione contrattuale residua sia pari ad un anno; b) per un periodo di sei mesi incrementato di un mese per ogni ulteriore anno residuo (fino ad un massimo di 15 mesi), qualora la posizione contrattuale sia maggiore di un anno.

Nel caso di cui alla lettera a) la sospensione è revocata decorsi sei mesi dalla data della sospensione stessa a condizione che sia venuta meno la causa di inadempimento; il GME, decorsi sei mesi dalla data di sospensione, qualora non venga meno la causa di inadempimento, esclude l'operatore dal mercato.

Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione è revocata solo al termine dell'intero periodo di sospensione a condizione che, entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione, sia venuta meno la causa di inadempimento. Il GME decorsi sei mesi dalla data di sospensione, qualora non venga meno la causa di inadempimento, esclude l'operatore dal mercato, indipendentemente dalla durata residua del periodo di sospensione.

Per il solo caso di inadempimento conseguente ad un mancato adeguamento delle garanzie, oltre a quanto sopra, qualora una delle controparti *in bonis* decida di proseguire nel rapporto contrattuale con il GSE, il GME procederà ad escutere le garanzie prestate sul Mercato Elettrico, precedentemente allocate sul MTE. Conseguentemente, gli importi delle garanzie escusse dal GME saranno riversati al GSE, che utilizzerà tali somme a copertura di eventuali oneri sostenuti per il subentro nella posizione dell'operatore inadempiente.

Per tutti e tre le ipotesi di inadempimento, il GME con riferimento alle posizioni contrattuali sul MPPA applicherà all'operatore inadempiente una penale di 2 euro/MWh per ogni contratto oggetto della posizione contrattuale dallo stesso detenuta sul MPPA. Tale penale è riversata dal GME: al GSE, nell'ipotesi in cui le controparti dell'operatore inadempiente accettino di proseguire il contratto col GSE; alla controparte *in bonis* qualora la stessa comunichi di volere chiudere la posizione contrattuale.